I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 500/94 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 1994

recante conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sull'applicazione provvisoria dell'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che, in attesa che entri in vigore l'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia firmato il 27 novembre 1992, la conclusione del protocollo da parte della Comunità europea contribuirà al conseguimento degli obiettivi della Comunità;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, il protocollo sull'applicazione provvisoria dell'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica di cui all'articolo I del protocollo.

Articolo 3

Si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 3955/92 [2].

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

[1] GU n. C 61 del 28. 2. 1994.

[2] GU n. L 409 del 31. 12. 1992, pag. 1.